

TRIBUNALE MONZA

8 GIUGNO 1993

PRESIDENTE: SORRENTINO

ESTENSORE: MAMBRIANI

IMPUTATI: REDI, TRENTINI

Informazione • Istigazione a delinquere • Apologia di reato • Elemento soggettivo • Dolo generico

Per la configurabilità del reato di istigazione a delinquere è necessaria e sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere atti idonei ad istigare al reato o al farne l'apologia. Non è, pertanto, richiesto il proposito di indurre altri a commettere delitti.

Informazione • Istigazione a delinquere • Idoneità istigatrice • Pubblicazione • Soggetti destinatari

L'indoneità istigatrice di una pubblicazione deve essere valutata in relazione alla fascia di pubblico cui è rivolta ed alla capacità di questa di rece-

pire l'impulso istigatorio espresso nel testo. Non può, pertanto, considerarsene destinatario l'uomo medio, il modello del bonus pater familias.

Informazione • Istigazione a delinquere • Configurabilità del reato • Disegni a fumetto

Oltre al direttore responsabile, risponde del reato di istigazione a delinquere anche colui che abbia illustrato, con disegni o racconti a fumetto di carattere violento, una pubblicazione che descriva gli ambienti e le situazioni in cui agiscono le frange estremistiche del tifo calcistico.

FATTO E DIRITTO. — Con decreto emesso ex art. 424 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale rinviava all'odierno giudizio Redi Norma e Trentini Stefano perché rispondessero del reato di istigazione a delinquere loro ascritto in rubrica.

Nel fascicolo per il dibattimento erano inseriti due verbali, uno relativo al sequestro di alcune copie del mensile «Hooligans» effettuato in data 14 febbraio 1991 a carico di Conte Valentino Enrico (Ammin. unico della Valprint, società che stampava il periodico), e l'altro relativo al sequestro di altre copie del mensile «Hooligans» effettuato in data 11 aprile 1991 a carico di Trentini Stefano, titolare della Trentini e C., società che si occupava della grafica e delle illustrazioni del mensile predetto. Nel fascicolo erano altresì inserite n. 5 copie della pubblicazione oggetto di processo.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero chiedeva l'esame degli imputati che si rifiutavano di sottoporvisi; venivano quindi acquisite le dichiarazioni dai medesimi rese in sede di udienza preliminare.

Il Trentini dichiarava di essersi occupato della grafica, delle illustrazioni, della impaginazione e della composizione del mensile; che la Redi sovrintendeva a dette attività; di aver utilizzato collaboratori esterni che gli inviavano materiale; che provvedeva lui a selezionare tale materiale e le lettere che venivano spedite al periodico, ma che alla Redi spettava l'ultima parola sul pubblicare o no il medesimo; che l'intenzione della Redi era quella di fornire un quadro dei gruppi più estremisti visti dal loro interno ma che non ritenevano di incitare nessuno alla violenza.

La Redi ammetteva di controllare a volte le bozze e di essersi limitata a scrivere un trafiletto editoriale sul n. 2/1991; affermava altresì che il responsabile della pubblicazione, in Milano, era il Trentini presso il quale stava anche la redazione del giornale; di aver deciso di pubblicare il men-

sile « Hooligans » per far conoscere ai ragazzi la violenza che esiste negli stadi e per far conoscere le realtà sociali che li frequentavano (*sic!*); di non aver voluto fomentare atti di violenza.

Udite le conclusioni delle parti il Tribunale decideva come da dispositivo.

Preliminarmente occorre effettuare una breve ricostruzione del delitto di istigazione a delinquere, sulla scorta di apporti giurisprudenziali ormai consolidati.

La condotta si traduce nella induzione di taluno a tenere un certo comportamento che concreta un reato, agendo sulla psiche altrui o tramite stimoli positivi od eliminando freni inibitori in modo da far sì che l'istigato agisca nel senso voluto dall'agente.

Bisogna tuttavia precisare che, allorquando — come nel caso di specie —, l'istigazione viene consumata attraverso il mezzo della stampa essa non si può che realizzare attraverso l'apologia di comportamenti penalmente illeciti. In tali situazioni cioè, ci si trova di fronte ad un'apologia istigatoria (o istigazione apologetica) che si concreta nella esaltazione, nella glorificazione, nell'approvazione, nella proposizione come modello, nella propaganda di comportamenti che costituiscono reato.

Tale compenetrazione tra condotte apologetiche e condotte istigatorie, allorquando realizzate mediante pubblicazioni a stampa, risulta vieppiù scontata laddove si consideri che la giurisprudenza, a partire dalle elaborazioni costituzionali effettuate sulle norme in questione (sentt. nn. 87/1966, 65/1970, 108/1974), ritiene ormai pacificamente che, in entrambi i casi, la condotta debba essere idonea a turbare l'ordine pubblico mediante la commissione dei fatti oggetto di apologia o istigazione.

Piuttosto il dibattito verte su come debba essere inteso il requisito dell'idoneità. A questo proposito, trattandosi di reati di opinione e non certo di reati che implicino reazioni meccaniche tra azioni materialmente intese, appare particolarmente condivisibile la posizione della Suprema Corte, laddove ha affermato: «...per aversi il reato previsto dall'art. 414, comma 3 cod. pen. non basta l'espressione da parte dell'autore di un giudizio positivo sul reato oggetto di apologia; ma occorre che le forme di manifestazione di siffatto giudizio siano tali, per la loro forza di suggestione o persuasione, da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere di quello oggetto di apologia. Il disvalore dell'azione criminosa non sta nella semplice espressione di un giudizio positivo sul fatto, giuridicamente negativo, qual è il reato, rientrando ciò nel diritto costituzionalmente garantito di ogni cittadino di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 della Costituzione), bensì nella efficacia propagandistica di un tale giudizio, nella sua forza penetrativa nella coscienza del pubblico, nel messaggio di esemplarità del reato esaltato od approvato, attraverso il quale i destinatari ne risultino o possano risultare, sia pure indirettamente, condizionati o siano spinti, o possano essere spinti, a forme di imitazione » (Cass., Sez. I, 5 luglio 1979, Patrandolfo, in *Cass. pen.*, 1981, 358). O ancora: «...l'apologia punibile, per differenziarsi dalla pura e semplice manifestazione del pensiero, deve integrare un comportamento che per le sue modalità sia concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti. Quest'ultimo requisito però... anche se esclude che quello di apologia possa configurarsi come un reato di pericolo presunto, non può tuttavia intendersi nel senso che la condotta punibile debba avere la concreta capacità di provocare, nella situazione conside-

rata, l'immediata esecuzione di delitti, o sia pure la possibilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo; al contrario il requisito dell'idoneità... non può essere inteso se non nel senso corrispondente all'identico concetto elaborato dalla dottrina sulla base della norma generale dell'art. 49 cod. pen. e cioè come ragionevole, non insignificante possibilità che alla condotta seguano determinati eventi» (Cass., Sez. I, 23 gennaio 1979, Paolozzi, in *Cass. pen.*, 1981, 770).

La prima massima chiarisce altresì, sia pur per inciso, come il soggetto istigato non possa, assiomaticamente, essere identificato nell'uomo medio, ma vada piuttosto visto nel destinatario dell'azione istigatoria. E l'indirizzo appare quanto mai condivisibile solo che si consideri che l'«uomo medio» non è altro che un'astrazione cui è lecito far ricorso solo in caso di necessità, che in società estremamente complesse e frammentate come la nostra attuale per un verso tale astrazione è sempre più tale e, per altro verso, le pubblicazioni si rivolgono con sempre maggior frequenza a categorie ben determinate di cittadini (le casalinghe, i contribuenti, chi svolge attività che rientrano in certe aree di interesse economico o culturale ecc.), ed infine che limitare il referente del giudizio di idoneità al *bonus pater familias* significa restringere in modo arbitrario la portata della norma che da un lato non opera alcuna distinzione sotto tale profilo e, dall'altro, verrebbe immotivatamente privata di effetto nei confronti di messaggi lanciati verso ben individuate categorie di cittadini e proprio per ciò idonei a far presa su quelli e dunque particolarmente pericolosi.

Per quanto riguarda il dolo che caratterizza la fattispecie *de qua*, esso è generico e si risolve nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei ad istigare al reato o al farne l'apologia. Dunque è necessaria e sufficiente la coscienza dell'idoneità dell'azione, non già il dolo specifico consistente nel proposito di indurre altri a commettere delitti.

Nel caso di specie tutti i requisiti del delitto ascritto ai prevenuti risultano integrati.

L'esaltazione di comportamenti corrispondenti ai reati di violenza privata, percosse, lesioni, ingiurie, minacce, risse, furti, oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale si è concretata, nel caso di specie, in quanto si andrà di seguito esponendo.

In primo luogo il mensile in questione si propone di diffondere il credo degli Hooligans. Ciò è dimostrato dal titolo stesso della pubblicazione e dal fatto che il primo numero della medesima è dedicato alla spiegazione di tale filosofia. A p. 3 del n. 1 si legge infatti: «Hooligan è la denominazione per la quale si intende il comportamento di un tifoso particolarmente aggressivo e feroce... Queste bande non si aggregano casualmente ma sono anzi organizzate razionalmente, dotate di una gerarchia e di diversi simboli e codici comportamentali. C'è un detto che riassume la filosofia dell'Hooligan-pensiero: "Una partita di calcio non è una questione di vita o di morte. È molto di più"».

Dunque vita e morte valgono meno di una partita di calcio, secondo tale «filosofia».

Non solo, un'esplicitazione di tale «pensiero» consiste in questa equazione: calcio = tifo = violenza, equazione particolarmente evidente negli articoli «Violenza: un fenomeno nuovo?» (n. 3 anno II) e «Tifare si può» (n. 4 anno II). In particolare nel primo dei due si dice: «Ciò ci porta a credere che reazioni violente sugli spalti siano inscindibilmente legate

allo sport più bello del mondo », e si prosegue dicendo che essere ultrà (e quindi violenti) è una scelta da rispettare e che comunque la violenza c'è sempre stata ed è un fenomeno in evoluzione (e dunque sempre ci sarà). Si raggiungono tutti i passi degli articoli in cui la partita di calcio è equiparata ad una battaglia o a una guerra (cfr. n. 3 anno II, « L'alba degli skins », n. 4 « speciale posta »).

In pratica ne risulta che l'hooligan, o il tifoso o l'ultrà si identifica soprattutto come soggetto violento, nel senso che riesce ad affermare la propria esistenza e la propria identità solo attraverso la violenta sopraffazione dell'altro (« Noi skin combattiamo per il gusto di batterci »; « Il bello della rissa, il menare le mani e i piedi rimangono componenti costanti ed intramontabili fin quando continueranno ad esistere gli skins »: n. 1). È facile notare che si tratta di violenza pura, violenza per la violenza, visto che i contendenti non si distinguono per reali differenze ideologiche o politiche o religiose o filosofiche, ma solo e unicamente per quel dato puramente estrinseco, di mera facciata costituito dal tifare per l'una o per l'altra squadra di calcio, nel riconoscersi in determinati colori o bande. L'identità viene raggiunta attraverso una fideistica ed irrazionale identificazione con una squadra di calcio — il che definisce la « parte » in cui si sta — ed attraverso l'esercizio della violenza nelle sue varie forme verso chi a quella « parte » non appartenga: l'insulto, le percosse, le lesioni, i furti organizzati, le risse, la resistenza alle forze dell'ordine ecc.

Se tale è la filosofia, eccone le manifestazioni.

In primo luogo il culto della forza e della sopraffazione violenta: esso viene diffuso soprattutto attraverso le immagini di cui la pubblicazione abbonda. Si tratta di disegni o fotografie che ritraggono skinheads (teste rapate) o tifosi in atteggiamento aggressivo o violento: basti in proposito esaminare le copertine del mensile in questione, considerando che la copertina è ciò attraverso il quale un periodico si caratterizza nell'indirizzare in modo immediato il proprio messaggio al proprio pubblico. Si vedano anche: il disegno che ritrae un energumeno con mazza ferrata in una mano e lattina di birra nell'altra con, sullo sfondo, un manifesto che dice « no alla violenza negli stadi » insozzato di sangue (n. 3 anno II); il successivo fumetto in cui altro energumeno, dopo uno scontro violento fuori da uno stadio, mette in fuga un poliziotto presentato come pavido ed incapace di fronteggiarlo; tutte le foto in cui tifosi o skins vengono ritratti con atteggiamento aggressivo (in una sono armati di spranghe e di bottiglie rotte); il disegno dei « cani della sud » (un uomo con faccia da mastino e con un coltello in mano: n. 3 anno 2), ecc... Conseguente è la propaganda e l'esaltazione delle frange più violente delle tifoserie nazionali ed internazionali: si vedano i servizi sulle tifoserie inglesi (n. 1), sui Boys Inter (n. 1), sull'Hokey, su « collettivo viola », sui francesi (n. 2 anni II), sui « Drughi » della Juventus (n. 2: i drughi sono teppisti, protagonisti del notissimo film « Arancia meccanica », che compiono azioni violentissime e assolutamente gratuite), sugli olandesi (n. 1 anno 2) in generale la rubrica « speciale tifo » e la rubrica « Hooligans foto ». In particolare in tali pezzi vengono descritte le caratteristiche di tali gruppi, che sono spessissimo armati in vario modo, sempre assolutamente disposti alla violenza, alla rissa, al tafferuglio, sempre perfettamente organizzati (sedi, segni di riconoscimento, particolari metodi violenti ecc.).

Altra forma di propaganda del credo Hooligan consiste nell'attenzione particolare prestata dal giornale all'abbigliamento di tali bande, che è al

tempo stesso segno di riconoscimento e di identificazione con il gruppo (una « divisa ») e strumento funzionale all'esercizio della violenza: istruttivi, in tal senso gli articoli della rubrica « l'alba degli skin », in cui si dice che essi si sono rapati la testa per non farsi afferrare per i capelli durante le risse, che per lo stesso motivo vestono pantaloni attillati, e, in genere, vestiario robusto per non farselo strappare. Particolare importanza rivestono, nell'economia segnica e funzionale attribuita all'abbigliamento skin, gli scarponi — particolarmente pubblicizzati dal giornale — che devono essere rigorosamente della marca « Dr. Martens »: calzarli diventa un rito e fa sentire forti, spiega la rubrica « pesto duro » che compare nel n. 1, ma in altri articoli e numeri si apprende che la funzione precipua di tali strumenti, oltre ad incutere timore con il rumore che conferiscono al passo, consiste nel prender meglio a calci agli avversari. Si vedano in proposito: « speciale tifo », « C'era una volta a Londra » e « Il ballo degli skins » (quest'ultimo è una sequenza fotografica in cui cinque o sei hooligans prendono selvaggiamente a calci una persona a terra) sul n. 1, « L'alba degli skins » sul n. 3.

Inoltre il giornale si preoccupa di diffondere le ricette sia per avere a disposizione i più vari tipi di armi (freccette, randelli fatti di giornali, pettini accuminati, stelletta da Kung-fu, monete affilate) all'interno degli stadi, sia in generale per eludere la sorveglianza delle forze dell'ordine (es.: non viaggiare su treni per tifosi): v. « L'alba degli skins » sul n. 3 anno 2, « Inglese » sul n. 1.

Oggetto di particolare attenzione e diffusione sono anche le azioni delle tifoserie più violente.

In primo luogo i cori, la cui funzione è duplice (« ...l'incoraggiamento che infonde alla squadra del cuore, ... intimidazione verso le frange avversarie » (Cori da stadio, n. 1). Più che altro è la seconda funzione che viene svolta, almeno a giudicare dalla maggioranza dei cori riportati dal giornale: « ...a Lecce contro il Bari: "La mattina del derby mi son svegliato, mi son svegliato, e ho incontrato uno sporco barese, uno sporco barese, l'ho accoltellato, l'ho accoltellato, ma mi son pentito di aver sporcato un coltello pulito, un coltello pulito" ... sulle note di "Azzurro": "Cerco un leccese tutto l'anno e all'improvviso eccola qua, prendo la spranga ed il coltello e mi ricordo che sono ultrà" ». Si può poi dire che non esista corò tra quelli riportati nei vari numeri del giornale che non contenga pesanti insulti nei confronti degli avversari (v. le rubriche « cori da stadio » e « Hooligans slogans »).

Infine, alla sommità dell'azione di diffusione e propaganda del credo del tifoso violento, stanno le descrizioni delle azioni violente sia dei tifosi reali sia la propaganda, attraverso i racconti a fumetto, delle gesta del tifoso ideale.

Sul primo versante si possono annoverare: « speciale tifo » sul n. 1, in cui si narrano dei cori (« A Cesena si vò, non avremo pietà, e violenza sarà e Cesena brucerà »), furti organizzati agli autogrill, sassaiole contro i poliziotti e cariche di questi ultimi; « l'alba degli skins » sul n. 2 anno 2; « Posta » sul n. 4 anno 2, in cui si narra di un accoltellamento; « Posta » sul n. 4 anno 2, in cui si parla di automobili, autobus, vetrine sfasciate, cariche della polizia, pugni in faccia, viaggi abusivi su autobus ecc.; « Tifo indavolato » sul n. 1 anno 2, in cui si riporta un'intervista a Marco, tipo di tifoso muscoloso con tre anelli d'acciaio per mano, che ha una collezione di sciarpe (una delle quali a brandelli e un'altra sporca di

sangue raggrumato) sottratte agli avversari a forza di pugni; « Posta » (n. 3 anno 2) in cui le Teste Calde di Teramo raccontano di risse e scontri con la polizia.

Quanto ai fumetti, essi appaiono efficacemente illustrativi della filosofia dell'hooligan: in uno un ragazzo apparentemente di buona famiglia esce di casa, si veste da skin, va alla partita, prende a calci un tizio, lo accoltella e torna a casa come niente fosse; in un altro si narra di un tifoso che dice di essersi divertito per avere spaccato la faccia ad un avversario con un tirapugni e per avere partecipato a scontri con la polizia fuori dallo stadio; in un terzo un tizio ammazza il fratello allo stadio non accorgendosi chi stava sprangando; in un altro una ragazza inglese, in un bar, adesca un tifoso italiano mostrandosi disponibile ad un rapporto sessuale, ma era in realtà un tranello ed il tifoso italiano finisce accoltellato dagli amici della ragazza che il giorno successivo ne espongono come trofeo, allo stadio, la maglia insanguinata; in un altro un tizio dall'aria rispettabile prima parla da un palco contro la violenza negli stadi, poi si traveste in modo da non essere riconosciuto, va allo stadio e picchia con la spranga.

Non mancano infine (Posta, n. 2 anno 2) fumetti in cui il mensile « Hooligans » si presenta come un mezzo per rendere il lettore diverso e superiore.

All'esito di tale disamina sembra al collegio che non esistano dubbi in ordine al fatto che la pubblicazione per cui è processo propagandasse ed esaltasse comportamenti costituenti reato.

In proposito gli imputati si sono difesi affermando che volevano soltanto far conoscere una realtà quella delle tifoserie ultras, dal suo interno e dandone un quadro veridico.

È facile replicare in primo luogo che non esiste in tutti i numeri del mensile non solo una critica, ma nemmeno un'effettiva e non puramente formale presa di distanza dai fatti che si andavano esponendo. Anzi alcuni degli articoli e delle storie a fumetti che vi compaiono hanno il significato di giustificare in pieno il fenomeno della violenza negli stadi e di proporla come normale canone di vita del tifoso (si vedano, per tutti, l'articolo « Violenza: un fenomeno nuovo? », la risposta alla lettera di « un tifoso sportivo » nel n. 1 anno 2, le menzionate storie a fumetti).

Orbene, quando ciò avviene e quando lo spazio di una pubblicazione viene interamente offerto alla descrizione ed al racconto di fatti di violenza nonché alla descrizione minuta delle abitudini, della « filosofia » e delle azioni di chi quelle violenze commette, allora si compie un'azione che non può che essere definita di diffusione, propaganda ed esaltazione di quella filosofia, di quelle abitudini e di chi ne è portatore.

Ma, a ben vedere, il caso di specie integra qualcosa di più: invero la pubblicazione viene creata con lo scopo precipuo di dar voce alle peggiori e più violente manifestazioni del tifo calcistico. Ciò significa non solo propagandarlo ma consacrarlo, porsi come « organo ufficiale » delle bande da stadio, offrendo loro una voce, un mezzo, un'ulteriore possibilità, che altrimenti non avrebbero, di farsi conoscere, di far proseliti, di diffondere i propri metodi.

Si tratta dunque di una esaltazione sia esplicita che implicita consistente nel dare tutto lo spazio possibile ad un fenomeno senza affatto criticarlo, anzi giustificandolo, proponendolo come esempio, diffondendone le ragioni e la « filosofia » e contando sull'effetto propagandistico, di suggestione e persuasione che la pubblicazione avrebbe, in conformità alla sua stessa natura, provocato. Si veda in proposito l'articolo « tifo olandese, quelli

delle sides » sul n. 1 anno 2, in cui un tifoso dichiara: « Se fanno vedere in TV i casini che hanno fatto quelli del Den Haag o di un'altra squadra, noi di Amsterdam sentiamo subito che bisogna fare qualcosa anche qui da noi. Non siamo contenti che gli altri finiscano sui giornali e noi no... ».

Si aggiunga che la stessa veste grafica del mensile ha contribuito non poco a dare al medesimo il significato complessivo più sopra menzionato.

Infine occorre verificare se la pubblicazione in questione sia idonea a creare un pericolo per l'ordine pubblico nel senso più sopra inteso. La risposta è positiva. Si consideri che la pubblicazione stessa è rivolta ai tifosi e che, tra quelli che vanno alla partita solo per vederla e quelli che vi si recano pronti a creare risse e violenze solo che se ne presenti l'occasione (se non anche per crearla), esiste un'area di persone, per lo più ragazzi, che sono vicini alle posizioni più estreme del tifo ma che non hanno avuto modo di parteciparvi nelle sue forme violente: questi per un verso risultano possibili lettori della rivista e, per altro verso, risultano i soggetti più esposti al rischio che l'istigazione venga accolta per spirito di emulazione e per effetto della cancellazione dei freni inibitori che la lettura della pubblicazione in questione indubbiamente provoca per un verso esaltando la violenza, per altro verso accreditandola come dimensione normale e persino doverosa del tifo calcistico. Si consideri inoltre che la pubblicazione in questione ben poteva offrire a chi già fosse malintenzionato, nuovi modi e nuove tecniche per esprimere la sua natura violenta, nuovi motivi per rimanere violento e, in generale, un sistema, per quanto primitivo e demente, di valori che fungessero da supporto più stabile al proposito criminoso, di fatto rafforzandolo.

Ma il riscontro probatorio in ordine all'idoneità della realizzata azione di esaltazione di comportamenti delittuosi e che ne venissero commessi altri, si coglie appieno, non in astratto ma in concreto, leggendo la posta che arrivava alla rivista.

In quelle lettere vi era chi incitava a pubblicare in misura maggiore foto di scontri con la polizia (Andrea 74 Morbegno, n. 1 anno 2), chi diceva « Che bella rivista, mi gasa troppo bene! » e « Complimenti! È un giornale tostissimo!... Finalmente qualcuno che parla veramente di ultras! Mi si ammoscia a sentir parlare di non violenza e di tifosi buoni, a leggere articoli sullo stadio scritti da chi non ci va mai! Cazzo! Così si fa! Le cose stanno così, è inutile nascondere! Questo è lo stadio, bravi! », « Siamo due ragazzi di 15 e 16 anni, uno è tifoso del Milan e l'altro della Juventus. Questo giornale ci ha colpiti molto non tanto per la violenza negli stadi ma proprio per la buona riuscita della rivista », « ...Di Hooligans mi piace il suo realismo, perché in effetti le cose stanno così. Quindi non sono d'accordo con chi critica la rivista ». Un lettore coglie perfettamente e sinteticamente la natura della rivista (Un tifosportivo, n. 1 anno 2): « Vergognatevi! Io non capisco come possa esistere una pubblicazione come questa! Voi istigate alla violenza e mascherate l'odio gratuito dietro la facciata dell'autodifesa e della solidarietà! Non voglio sembrare moralista ma reputo altamente deplorevoli gli articoli da voi pubblicati, come "Finiamola con i tafferugli" e "Il ballo degli skins" che fanno delle risse e dei pestaggi il pane quotidiano del tifoso ». Risposta: non siamo come ci vedi e non sentiamo il bisogno di vergognarci, speriamo che cambi idea e che abbandoni quel tono polemico.

In altre lettere lo spazio a disposizione viene utilizzato per sfidare gli avversari, per minacciarli, per provarli, per insultarli, per far balenare vendette violente ad affronti subiti. Tutto ciò per un verso richiama rispo-

ste di fatto dall'interlocutore, e, per altro verso, faceva del giornale il mezzo con cui i gruppi più violenti potevano non solo narrare le proprie gesta auto-esaltandosi, ma anche sfidarsi vicendevolmente a nuove imprese violente.

Anche il requisito dell'idoneità a porre in pericolo l'ordine pubblico appare perciò completamente integrato.

Così pure l'elemento soggettivo in capo ai due prevenuti.

Entrambi erano ben consapevoli di quello che stavano facendo, né possono sussistere dubbi sulla coscienza della sussistenza del requisito dell'idoneità, considerando sia la natura stessa dell'azione, sia il tenore delle lettere di approvazione che di quella di riprovazione.

Nessun dubbio, infine, nemmeno sulla compartecipazione dei due imputati al fatto, in ragione sia delle loro dichiarazioni che delle cariche formali dai medesimi rivestiti nell'ambito della gestione della pubblicazione.

Quanto alla determinazione della pena, ai due vanno riconosciuti, ricorrendone i presupposti, i doppi benefici di legge nonché le circostanze attenuanti generiche.

Attesa la gravità del fatto ed applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il Collegio stima conforme a giustizia irrogare ai prevenuti la pena di anni uno di reclusione per ciascuno (p.b. anni uno mesi sei di reclusione, ridotta all'inflitto ex art. 62-bis cod. pen.).

Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. — Visti gli artt. 533, 536 cod. proc. pen. dichiara Redi Norma e Trentini Stefano responsabili del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche ad entrambi, li condanna alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione per entrambi gli imputati.

ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA SPORTIVA E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

La materia dei reati di apologia di delitto e di istigazione a delinquere, portata a compiutezza nel sistema penale italiano dalla formulazione dell'art. 414 cod. pen.¹, rivela sempre nuovi aspetti di inopportunità politica e sociale.

Il legislatore del 1930 aveva prospettato, fra le altre, le due fattispecie di reato di pericolo presunto per reprimere le manifestazioni di pensiero che, portatrici esclusivamente di dissenso politico-ideologico, non apparivano per ciò solo idonee ad indurre alla commissione di delitti².

E che di fattispecie di pericolo presunto si tratti, non può dubitarsi³. Al fine di assicurare tutela anticipata all'interesse protetto, infatti, si presume

¹ Per la genesi e la storia delle figure di apologia ed istigazione nel nostro ordinamento, cfr. OLIVERO, *Apologia e istigazione (reati di)*, in *Enc. dir.*, vol. II, p. 618 e FIORE, *I reati di opinione*, Padova, 1972, pp. 13 ss.

² Cfr. FIORE, *Libera manifestazione del pensiero e apologia di reato*, in *Arch. pen.*, 1976, pp. 18.

³ Cfr. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIX, p. 86. *Contra*: per la sola ipotesi dell'apologia di delitti, Cass., Sez. I, 23 gennaio 1979, PAOLOZZI, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1971, p. 770; nega che il reato di istigazione a delinquere possa ricondursi alla categoria dei reati di pericolo presunto DE VERO, *Istiga-*

juris et de jure che il solo realizzarsi della condotta prevista dalle norme incriminatrici dell'art. 414 cod. pen. ne determini la lesione.

Diversi i profili di illegittimità costituzionale rilevati in ordine a tale categoria di reati. Primo fra tutti, per l'aspetto che qui maggiormente interessa, il contrasto con l'art. 21 della Costituzione.

Malgrado l'insistenza della Corte Costituzionale⁴ nell'affermare la legittimità delle fattispecie di apologia ed istigazione⁵ — anche nelle forme assunte negli artt. 266 e 415 cod. pen. — la presenza di fattispecie così costruite nel sistema del codice penale, non appare pienamente giustificata.

La prevalente dottrina e la giurisprudenza riconducono l'apologia di delitto penalmente sanzionabile all'istigazione a delinquere⁶. Tale interpretazione sostanzialmente abrogatrice dell'art. 414 cod. pen., ultimo comma, lascia insoluto il problema più scottante. Permane, infatti, la possibilità che mere manifestazioni di pensiero, la cui libertà è costituzionalmente garantita, vengano perseguite, per essere a loro pur sempre applicabile la norma incriminatrice dell'istigazione.

2. Collocato nel Titolo V del Codice Penale, l'art. 414 cod. pen. è considerato preposto alla tutela dell'ordine pubblico.

Rileva quindi stabilire quale accezione del concetto di ordine pubblico sia penalmente rilevante. Non pare condivisibile quella che, accolta nella Relazione al Codice Penale⁷, predilige gli aspetti negativi ed indeterminati di tranquillità, sicurezza e pacificazione sociale⁸, poiché interdice l'accertamento dell'idoneità lesiva della condotta.

zione, libertà di espressione e tutela dell'ordine pubblico, in *Arch. pen.*, 1976, II, p. 14, in nota.

⁴ Definita molto efficacemente *horror vacui* da NAPOLEONI, nello scritto *Horror vacui e false interpretazioni in tema di apologia di delitto*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1981, p. 772.

⁵ Cfr. in particolare le sentenze 4 maggio 1970, n. 65, in *Giust. pen.*, 1970, I, c. 332; 27 febbraio 1973 n. 16, in *Giust. pen.*, 1973, I, c. 150.

Con la sentenza 23 aprile 1974, n. 108, in *Giust. pen.*, 1974, I, c. 165, è stata invece affermata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 21 della Costituzione, dell'art. 415 cod. pen., riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, « nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso della pubblica tranquillità ».

⁶ V. FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. I, p. 350; OLIVERO, *op. cit.*, p. 621; ROSSO, *Ordine pubblico (delitti contro l')*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIII, p. 154.

Cfr., inoltre, Corte Cost. 4 maggio 1970, n. 65, cit., « ...nell'ordinamento attuale

l'apologia punibile è solo quella manifestazione di pensiero, che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti »; e Cass., Sez. I, 23 gennaio 1979, PAOLOZZI, cit.; Cass., Sez. I, 5 luglio 1979, PATRANDOLFO, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1981, p. 358; Cass., Sez. I, 23 giugno 1988, STRUWE, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1288.

⁷ « L'ordine pubblico, in materia penale, non coincide con quello ampio e generico, a cui fa capo, come a suo immaneabile presupposto, tutta la vita dello Stato; non deve, cioè, intendersi come l'ordine completo, perfetto del popolo... L'ordine pubblico tutelato dal diritto penale fa indubbiamente parte dell'ordine pubblico generale, ma specificamente riguarda il buon assetto o il regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. »

⁸ L'espressione, in forma di istigazione, di aspre critiche all'ordine legalmente costituito può indubbiamente turbare la tranquillità e la sicurezza di una comunità. Ciò non giustifica, comunque, la punizione di una libera manifestazione di pensiero.

Tale accertamento è, invece, consentito dall'accoglimento della più ristretta definizione di ordine pubblico «materiale», qualificato come la propensione dei consociati ad astenersi dal commettere reati.

Poste tali premesse, non può ritenersi che qualsiasi fatto di pubblica istigazione od apologia — pur nell'ampia definizione derivante dall'implicito riferimento dell'art. 414 cod. pen. all'art. 266 cod. pen. — possa determinare il turbamento dell'ordine pubblico così inteso.

A ben guardare, la configurazione generalmente condivisa dei delitti in esame risente del vizio di considerare le norme che li prevedono destinate a preservare l'ordine pubblico. Nessuna delle condotte descritte dal legislatore può, infatti, determinarne un'aggressione diretta se non nel caso in cui vengano commessi i reati istigati. Essendo, però, gli interessi lesi da siffatti reati già tutelati da specifiche norme, e prevedendo l'art. 115 cod. pen.⁹ un'articolata disciplina generale dell'istigazione, appare evidente la superfluità delle fattispecie descritte dall'art. 414 cod. pen.

La sola forma di istigazione opportunamente sanzionabile in un ordinamento democratico è, dunque, quella accolta. Soltanto l'istigazione che in via immediata, per il provato accoglimento dell'impulso istigatorio, ponga effettivamente un pericolo per l'interesse tutelato — ove si stabilisca di voler accordare tutela anticipata all'ordine pubblico — o induca alla commissione di un delitto, può ritenersi concretamente lesiva e rispondente al modello di condotta punibile prefigurato dall'art. 49, comma 2, cod. pen.¹⁰.

3. Nel tentativo di offrire un'interpretazione dell'art. 414 cod. pen. — e più in generale di ogni forma di istigazione e di apologia — compatibile con i mutati assetti sociali e giuridici, la giurisprudenza più recente, assecondando in parte le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, ha fissato per grandi linee i criteri cui devono rispondere gli elementi costitutivi delle due figure di reato:

•) l'indoneità della condotta istigatrice o apologetica ad indurre alla commissione di nuovi delitti, è stata oggetto di decisioni contrastanti.

La Corte di Cassazione¹¹, nell'affrontare il problema della lesività, rimasto insoluto pur dopo l'intervento della Corte Costituzionale del 1970, ha lasciato aperta la strada a tre possibili interpretazioni del requisito dell'indoneità, ritenuto essenziale per la sussistenza della fattispecie normativa.

Condotta idonea a provocare la commissione di delitti può risultare, infatti, quella che immediatamente ingeneri nei destinatari dell'impulso istigatorio la determinazione a delinquere. Ma anche la condotta che induca la probabilità o addirittura la semplice possibilità della commissione di reati¹².

In un primo momento la giurisprudenza ritenne punibile ogni condotta che inducesse a delinquere, con una ragionevole e non insignificante possibilità¹³; e non immediatamente o con una certa probabilità, come sarebbe stato preferibile.

⁹ Intorno a tale disposizione sono stati adombrati dubbi di legittimità costituzionale per la parte in cui annette la punibilità, sia pure in via eccezionale e per previsione legislativa, di ipotesi di istigazione non accolta; cfr. a tale proposito BRICOLA, *op. cit.*, p. 85.

¹⁰ A tale norma è assegnato un ruolo fondamentale per il superamento dei rilievi di incostituzionalità mossi alla categoria

dei reati di pericolo presunto; cfr. UGOLINI, *Sui reati di pericolo presunto*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1977, p. 342 e BRICOLA, *op. cit.*, pp. 84-85.

¹¹ Cfr. Cass., Sez. I, 23 gennaio 1979, PAOLOZZI, *cit.*

¹² Cfr. NAPOLEONI, *op. cit.*, p. 775.

¹³ Cfr., per tutte, le sentenze Cass., Sez. Un., 18 novembre 1958, COLORNI, in

Più di recente, tranne un'isolata voce dissenziente¹⁴, le decisioni della Suprema Corte e di alcuni giudici di merito concordano nel pretendere, invece, che la condotta risulti idonea a provocare la commissione di delitti dello stesso tipo di quelli oggetto di apologia (istigazione indiretta), od anche — secondo un giudizio *ex ante* e quanto meno in astratto — a determinare la lesione del bene protetto, tenendo conto delle circostanze di fatto esistenti e valutabili al momento della commissione del reato¹⁵.

b) L'accertamento circa l'effettiva lesione del bene dell'ordine pubblico — la cui necessarietà in passato veniva negata, essendo le condotte di apologia ed istigazione collocate nella categoria dei reati di pericolo presunto — deve ritenersi elemento indefettibile perché il delitto sia configurabile.

La giurisprudenza di merito¹⁶ ha eseguito sul punto un orientamento garantista. La Corte di Cassazione¹⁷, così come la sentenza che si annota, ritenendo che la sola realizzazione della condotta conforme alla previsione legislativa integri il reato, ha di fatto confermato il ruolo da tempo assegnato all'art. 414 cod. pen., di reprimere e punire il contenuto di mere manifestazioni del pensiero¹⁸.

c) Concordemente si ritiene che l'elemento soggettivo nei reati di apologia ed istigazione sia integrato dal dolo generico¹⁹, inteso come volontarietà della condotta istigatoria od apoletica. Rispetto a tale posizione la sentenza pubblicata rappresenta un apprezzabile progresso: è, infatti, richiesta la « coscienza e volontà di porre in essere atti idonei ad istigare al reato o al farne l'apologia ».

La tradizionale prospettazione dell'elemento psicologico nei reati di pericolo presunto — postulando la superfluità di indagini relative alla volontarietà dell'intento istigatorio od apoletico ed alla consapevolezza dell'idoneità della condotta a determinarne l'accoglimento — viola doppiamente il principio *nullum crimen sine culpa*. Da un canto perché il reato risulta attribuito all'agente a titolo di dolo presunto, dall'altro perché le conseguenze della condotta sarebbero imputate a titolo di responsabilità oggettiva²⁰.

Gli interventi della Corte Costituzionale, dunque, invece di presentarsi come innovativi e risolutivi, hanno riproposto le questioni già da tempo ampiamente dibattute. Se avesse dichiarato l'illegittimità costituzionale

Riv. it. dir. e proc. pen., 1960, p. 163 e Cass., Sez. I, 1 giugno 1964, BALDUCCI, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1965, p. 694.

¹⁴ Cass., Sez. I, 11 marzo 1975, RASPADORI, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1976, p. 1058.

¹⁵ Cfr. Trib. Teramo, 27 giugno 1985, BELTRAMBA, in *Giur. di merito*, 1987, II, p. 457.

¹⁶ Cfr. Trib. Trapani 28 dicembre 1971, D'ALI, in *Giur. di merito*, 1973, II, p. 232; e Trib. Roma 5 ottobre 1975, PANNELLA e altri, in *Giur. di merito*, 1976, II, p. 59.

¹⁷ Cfr., da ultimo, Cass. 13 giugno 1984, Sez. II, DI MAIO, in *Cass. pen.*, 1986, p. 892; Cass., Sez. I, 24 novembre 1976, BRIGANTE, in *Cass. pen. Mass. ann.*,

1979, p. 67 e Cass., Sez. I, 19 gennaio 1979, MAGNI, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1980, p. 1057.

¹⁸ Per un'ampia disamina delle conseguenze legate alla sistemazione dei reati di opinione nella categoria dei reati di pericolo presunto cfr. FIORE, *op. cit.*, pp. 69 ss.

¹⁹ Cfr. OLIVERO, *op. cit.*, p. 622; ROSSO, *op. cit.*, p. 156; e, per la configurabilità dell'elemento soggettivo nei reati di pericolo presunto come dolo eventuale, NAPPI, *Pubblicazione di documenti a scopo informativo ed istigazione a delinquere: limiti di punibilità*, in *Giur. it.*, 1981, II, c. 482.

²⁰ Cfr. Cass., Sez. I, 22 novembre 1974, BINDI, con nota di UGOLINI, *op. cit.*, p. 345.

pur della sola fattispecie di apologia di delitti — come abbiamo visto pienamente riconducibile all'istigazione a delinquere — almeno il problema relativo alla duplice incriminabilità di uno stesso comportamento sarebbe stato superato²¹. Ciò avrebbe consentito, peraltro, di interpretare restrittivamente l'art. 414 cod. pen. e di limitarne l'operatività ai casi di rapporto immediato tra istigatore e soggetto istigato.

Effetto alcuno ha sortito, pertanto, aver posto in luce il criterio dell'idoneità lesiva dell'azione, in un ambito in cui il relativo accertamento risulta concretamente e oggettivamente inattuabile.

4. Le obiezioni mosse alla disciplina dell'istigazione e dell'apologia pubbliche risultano tanto più fondate in quanto i suddetti reati siano stati commessi con il mezzo della stampa.

L'ampia diffusione di idee cui dà luogo la pubblicazione aveva indotto il legislatore a prevedere esplicitamente norme che garantissero la repressione del dissenso espresso dagli ambienti giornalistici. Ma la presunta pericolosità per l'ordine costituito e la stessa efficacia istigatrice attribuita alla stampa (in special modo a quella clandestina) in altri momenti storici, non permangono a tutt'oggi.

La gran parte delle fattispecie sottoposte all'esame dei giudici, riguarda tale modalità di compimento del reato, essendo la stampa mezzo preposto a consentire la diffusione di idee ad un pubblico indeterminato.

L'art. 414 cod. pen. nel riferirsi implicitamente al dettato dell'art. 266 cod. pen., qualifica pubblici, tra le altre ipotesi²², i comportamenti di apologia ed istigazione attuati con il mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda. Senonché, può pienamente condividersi l'opinione di coloro che ritengono insussistenti gli elementi essenziali di una condotta che voglia dirsi — direttamente o indirettamente — istigatrice²³, quando il reato sia commesso con il mezzo della stampa. La mancanza di un rapporto immediato, diretto e contestuale tra istigatore ed istigato farebbe venir meno l'idoneità a ledere l'interesse tutelato²⁴, e renderebbe il mezzo della stampa ontologicamente inadatto alla commissione dei reati di istigazione.

5. Nel tentativo di legittimare costituzionalmente le norme in tema di apologia ed istigazione, la dottrina ha prospettato la sussistenza di diversi

²¹ La dottrina ha, infatti, sempre sostenuto la configurabilità del concorso formale tra le due fattispecie, malgrado nell'applicazione delle norme gli effetti di tale interpretazione, indubbiamente corretta dal punto di vista normativo, non si percepiscano.

²² L'art. 266 cod. pen. considera altresì commesso pubblicamente il reato in essere 1) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; o 2) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata. È facile ritenere che in tal modo il legislatore abbia voluto reprimere la possibilità di espressione delle proprie opinioni di dissenso politico avanti a

più persone. Si può immaginare quante riunioni private siano state qualificate pubbliche per esservi state manifestate idee non gradite al regime.

²³ Accertata la riconducibilità dell'apologia punibile all'istigazione a delinquere, si farà d'ora in poi riferimento a tale unica modalità di commissione del reato.

²⁴ Cfr. GALLO - MUSCO, *I delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, 1984, p. 100.

Forse soltanto nelle pubbliche riunioni l'apologia e l'istigazione possono raggiungere intensità suggestiva tale da indurre immediatamente al reato. V. in proposito BASILE, *Apologia di delitto*, in *Quale giustizia*, 1970, p. 87.

limiti nell'ambito di operatività dell'art. 21 della Costituzione²⁵, con il quale, invece, per diversi aspetti, queste contrasterebbero.

A seconda del tipo di rapporto che il soggetto agente abbia voluto instaurare con i destinatari della manifestazione di pensiero, questa risulterebbe o meno sottoposta alla tutela accordata dalla previsione costituzionale. Se abbia inteso, infatti, esclusivamente comunicare motivi di riflessione godrà delle garanzie costituzionali di libertà; negate, per contro, ove il suo proposito sia stato quello di determinare un'azione concreta oppure uno stato emozionale non finalizzato alla riflessione²⁶. Si può innanzitutto obiettare che qualsiasi manifestazione di pensiero tende a determinare un riscontro nella realtà; ma in via di principio tale prospettazione di limiti « logici », insiti cioè alla tutela accordata dall'art. 21 della Costituzione, non può accogliersi.

Altra opinione²⁷ accorda libertà di manifestazione esclusivamente al pensiero inerente « materie privilegiate » (politica, religione, scienza ed arte), ammettendo, allo stesso tempo, che alla diffusione di idee su argomenti diversi possano porsi limiti che garantiscano la protezione di beni di rilievo costituzionale (ad es. l'ordine pubblico).

A ben riflettere proprio tali limiti (logici e per materia) riconosce ed applica la sentenza del Tribunale di Monza.

Invertendo i termini della questione prospettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti, afferma che la fattispecie dell'apologia di delitto è l'unica perpetrabile con il mezzo della stampa non potendosi commettere istigazione « diretta ». Condividendo l'orientamento rigoristico della giurisprudenza già segnalata, poi, viene presunta l'idoneità istigatrice della manifestazione del pensiero della « pericolosità » del suo oggetto.

Può, in verità, risultare difficile sottrarsi alla tentazione di operare tale trasposizione di illiceità; in particolar modo quando, come nel caso di specie, la pubblicazione incriminata tratti esclusivamente argomenti di discutibile interesse. Ciò non deve, però, consentire che i diritti fondamentali di qualsiasi cittadino subiscano delle limitazioni.

Malgrado quanto affermato dalla Corte Costituzionale²⁸, fino a quando non verrà definitivamente risolta in senso negativo la questione della legittimità costituzionale dei limiti apposti al contenuto del pensiero manifestato, il giudice non potrà evitare di incorrere negli errori già commessi nell'applicazione delle norme sull'istigazione a delinquere. Primo fra tutti quello di esaurire l'indagine sull'elemento soggettivo nel riscontro (ovviamente positivo) della volontarietà dell'azione.

²⁵ V. fra tutti, per una completa disamina di tali temi BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958.

²⁶ Si giunge, però, ad ignorare il dettato del principio costituzionale quando si reputino perseguibili anche le condotte consistenti nella « trasmissione di elaborati men-

tali nelle altrui coscienze », come ritenuto in Cass., Sez. I, 1 giugno 1964, cit.

²⁷ Cfr. FOIS, *op. cit.*, p. 45, e FIORE, *Cronaca giornalistica e delitti contro l'onore*, in *Foro pen.*, 1968, pp. 7 ss.

²⁸ Cfr. la sentenza 27 febbraio 1973, n. 16, cit.: « ...l'istigazione, infatti, non è pura manifestazione di pensiero, ma è azione e diretto incitamento all'azione e perciò non risulta tutelata dall'art. 21 della Costituzione ».

6. Osservazioni più approfondite merita l'indagine effettuata dal Tribunale di Monza circa l'idoneità della condotta a ledere l'integrità del bene tutelato all'art. 414 cod. pen.

La Corte di Cassazione, in una famosa decisione²⁹, negò tale requisito alla manifestazione di pensiero rivolta ad un ambiente del tutto refrattario a recepirne gli impulsi istigatori. Nel caso esaminato si prospetta l'ipotesi contraria: impulsi istigatori rivolti a soggetti potenzialmente disposti ad accoglierli.

L'idoneità dovrebbe parimenti essere esclusa, per diverse ragioni. L'apporto causale della presunta condotta istigatrice, invero, non potrebbe essere accertato: la predisposizione dei destinatari a porre in essere comportamenti del tipo di quelli istigati impedirebbe di distinguere le azioni indotte da quelle autonomamente determinate. Potrebbe assumere efficienza causale esclusiva, così come facilitare l'incidenza di quei fattori che, intervenuti successivamente alla manifestazione dell'impulso istigatorio, preesistenti o concomitanti ad essa, possono contribuire alla determinazione dell'intento delittuoso.

7. Per quanto deprecabili possano qualificarsi i contenuti divulgati dal mensile di cui in sentenza, dunque, non può condividersi, per i molteplici motivi sopra esposti, la decisione di condanna cui è pervenuto il giudice.

Quando si neghi l'esistenza di qualsivoglia limite posto all'operatività dell'art. 21 della Costituzione, si deve garantire anche alle frange estremiste del tifo calcistico la libertà di diffondere le proprie idee attraverso una pubblicazione.

Ove non possa giungersi all'abrogazione o quanto meno ad una formulazione tassativa del testo dell'art. 414 cod. pen., è dunque auspicabile che i comportamenti da esso previsti vengano qualificati meramente pericolosi, in ossequio a quanto stabilito in via generale dall'art. 115 cod. pen. La lesività di interessi penalmente protetti, attribuita con leggerezza in sede di codificazione, non si giustifica oltre, considerate le differenti condizioni politiche e sociali.

ROBERTA TOMA

²⁹ Cass., Sez. I, 23 gennaio 1979, PAOLAZZI, cit.